



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento in materia ambientale

Approvato con D.C.C. n. 20 del 30/01/2004
Modificato con D.C.C. n. 33 del 03/05/2012



Titolo I - Regole per la gestione e custodia degli animali

Art. 1 - Principi generali

1. L'amministrazione comunale promuove la convivenza dell'uomo con gli animali basando tale rapporto sulla garanzia di vivibilità ed igiene della città, nonché sul rispetto nei confronti della fauna urbana. A tal fine il proprietario o il custode, ovvero il detentore, deve adottare misure adeguate per garantire il benessere degli animali di sua proprietà, da lui custoditi o detenuti, affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni.
2. Lo spazio minimo vitale per il ricovero degli animali da affezione deve rispettare le esigenze etologiche della specie attestate, a tal fine, dal servizio veterinario della ASL e dalle vigenti normative.

Art. 2 - Conduzione sicura e custodia di cani

1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, all'interno delle aree urbane e nei mezzi di trasporto pubblico è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.
2. Ai cani condotti al guinzaglio o muniti di museruola (nei casi previsti dalla normativa vigente) o altro idoneo sistema di sicurezza, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi ove non sia altrimenti previsto. In quest'ultimo caso il divieto è evidenziato mediante idonea segnaletica.
3. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuate, mediante appositi cartelli e delimitazioni, aree di sgambamento per cani, dotati delle opportune attrezzature, ove non vi è l'obbligo di tenere gli animali al guinzaglio ma muniti di idonea museruola se vi è la presenza di altri cani.

Art. 3 - Deiezioni dei cani

1. I proprietari dei cani condotti in luoghi pubblici all'interno delle aree urbane o spazi privati aperti al pubblico, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi dei propri animali in modo da mantenere lo stato di igiene e decoro del luogo. A tale scopo devono essere muniti di idonea attrezzatura (palette, sacchetti o simili) che deve essere esibita per qualsiasi controllo delle forze dell'ordine.



2. Le previsioni del presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (es: non vedenti).
3. Dovrà inoltre essere data disponibilità totale al controllo dell'esistenza e della correttezza del microchip o di altro mezzo identificativo dei cani.

Art. 4 - Colonie feline

È vietato spostare dal loro habitat le colonie feline che vivono libere se non per motivi sanitari certificati dal servizio veterinario della A.S.L. competente.

Art. 5 - Veleni

È fatto divieto di spargere colle o qualsiasi tipo di veleno (topicida, esche avvelenate e simili) in aree pubbliche o a libero accesso, se non da personale autorizzato dalla Autorità Sanitaria competente, nei casi e per gli scopi previsti dalla Legge.

Art. 6 - Nidi di uccelli

È fatto divieto di distruggere i nidi di rondini, rondoni e di balestrucci presenti nei tetti del territorio Comunale, salvo i casi in cui tale azione sia conseguenza di interventi di pubblica utilità o di manutenzione straordinaria sugli immobili. In tali casi dovrà essere presentata richiesta al Comune che provvederà ad emettere l'eventuale autorizzazione con specifiche prescrizioni e condizioni.

Art. 7 - Somministrazione alimenti agli animali

1. È vietato fornire alimenti ai colombi di città o alle anatre libere all'interno dei centri abitati. Il Sindaco, con apposita ordinanza, può individuare determinati siti in cui è possibile l'alimentazione di colombi di città ed anatre, precisando altresì le relative modalità e prescrizioni.
2. Coloro che intendono alimentare animali randagi possono farlo utilizzando idonei contenitori che dovranno essere rimossi dopo la somministrazione del cibo, contestualmente ad eventuali residui di alimento presenti. L'obbligo di rimozione dei contenitori non vige qualora gli stessi siano utilizzati per la somministrazione dell'acqua e a condizione che vengano riutilizzati per lo stesso scopo.
3. Fermo restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, coloro che intendono alimentare felini in colonia devono darne comunicazione alla ASL competente indicando il sito di somministrazione e la tipologia di alimento fornito.
4. Per tutto il territorio comunale è consentito il pascolo di animali esclusivamente in aree classificabili come "E", ai sensi del DM 2/4/1968 n° 1444, e secondo quanto stabilito dal vigente Piano Regolatore Generale. In tali



aree, a contatto con strade e ferrovie, dovrà essere realizzata, in corrispondenza di tali strutture, idonea recinzione che impedisca agli animali di raggiungere la via di comunicazione. La realizzazione delle recinzioni non può essere eseguita utilizzando filo spinato.

Art. 8 - Interventi e pulizia immobili

1. I proprietari degli immobili devono attuare interventi finalizzati ad evitare lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei colombi e altri animali nocivi o molesti all'interno degli edifici e nei sottotetti.
2. I proprietari ed i conduttori di edifici effettuano altresì la pulizia degli spazi comuni prospicienti (marciapiedi, cortili e sottoportici), mediante asportazione del guano.

Art. 9 - Impiego animali

È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali.

Art. 10 - Impianti animali da pelliccia

L'attivazione di impianti di qualunque tipo per l'allevamento di animali da pelliccia è vietato.

Art. 10 bis - Sanzioni

1. I procedimenti sanzionatori derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono disciplinati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'accertamento e la contestazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento è di norma effettuato dalla polizia municipale, dal personale ASL con funzioni di controllo e vigilanza, nonché dal personale tecnico comunale competente nelle materie trattate dal presente regolamento. Sono fatte salve le specifiche competenze degli organi di polizia così come stabilite dal DM 28 aprile 2006.
3. La violazione di quanto disposto negli articoli 2, 3, 4 e 7 co. 1, 2, 3 del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 200. È consentito il pagamento in misura ridotta.
4. La violazione di quanto disposto dall'articolo 6 del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 400. È consentito il pagamento in misura ridotta.



-
5. La violazione di quanto disposto negli articoli 5, 7 co. 4 e 9 del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 a € 500. E' consentito il pagamento in misura ridotta.
 6. Alla stessa sanzione di cui al precedente comma 4 è soggetto chi, formalmente messo in mora, non adempie agli obblighi di cui all'art. 8 con le modalità e la tempistica indicate da uno specifico provvedimento emesso dal Comune di Foligno e notificato al proprietario e/o al conduttore dell'immobile.



Titolo II – Norme per il corretto uso di fitofarmaci

Art. 11

Ai fini del presente regolamento si intende per fitofarmaco qualsiasi sostanza chimica di sintesi impiegata in agricoltura allo scopo di proteggere le piante dalle avversità biotiche e abiotiche.

I trattamenti con fitofarmaci devono essere fatti in modo da evitare inquinamento di falda superficiale e profonda, il fenomeno della deriva ed ogni altra Contaminazione delle matrici ambientali.

È vietato eseguire trattamenti in presenza di pioggia e/o vento.

Art. 12

I trattamenti devono avvenire ad una distanza minima di 50 metri dai corsi d'acqua inseriti nello specifico elenco regionale. Per i soli trattamenti fogliari il limite può essere derogato se la strumentazione utilizzata consente interventi di precisione, come pompe a spalla, dispositivi a bassa pressione, e simili.

È inoltre vietato l'utilizzo di fitofarmaci ad una distanza minore di 150 metri da aree umide o corsi d'acqua classificati di elevato interesse ambientale e naturalistico ai sensi del DPR 357/97. La distanza deve essere presa dalla linea corrispondente al massimo livello delle acque raggiunto dal corpo idrico nell'anno e si dovrà comunque garantire la tutela della vegetazione ripariale da fenomeni di deriva dei fitofarmaci.

Art. 13

È fatto divieto di effettuare trattamenti fitosanitari con presenza di fiori aperti di tutte le specie vegetali presenti ad impollinazione entomofila o zoofila, sia colture in atto che specie spontanee.

Art. 14

È fatto divieto dell'utilizzo di fitofarmaci e fitoregolatori in aree con falda affiorante e comunque nelle aree classificate dal vigente PRG come VA/RI "Aree a rischio di ristagno idrico superficiale".

Art. 15

Le aree soggette a trattamento devono distare almeno 50 metri da nuclei abitati, da gruppi di case sparse e da colture non interessate dal trattamento.



Il limite può essere derogato se la strumentazione utilizzata consente interventi di precisione, come pompe a spalla, dispositivi a bassa pressione, e simili.

Art. 16

Sono vietati trattamenti nelle fasce di rispetto delle sorgenti adibite ad uso potabile ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 152 quali aree classificate dal vigente PRG come VA/SOR.

Dovranno essere comunque adottate tutte le cautele per la tutela delle risorse idriche sotterranee, anche se non adibite ad uso idropotabile.

Art. 17

Le colture interessate dovranno essere delimitate su tutto il perimetro da cartelli indicanti l'avvenuto trattamento, la superficie trattata, il principio attivo utilizzato e il tempo di decadenza.

I cartelli devono essere disposti con la parte scritta verso l'esterno e devono essere visibili da ogni punto di accesso e, comunque, devono essere reciprocamente visibili.

Almeno 24 ore prima dell'esecuzione di qualsiasi trattamento il proprietario dovrà avvertire la popolazione residente in un raggio di 150 metri dalla coltura tramite cartelli di perimetrazione nei pressi dell'area interessata dall'intervento.

Art. 18

Nell'esecuzione dei trattamenti con fitofarmaci, dalla preparazione della miscela allo smaltimento dei contenitori, gli operatori hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica, e della sicurezza sul lavoro, accogliendo anche eventuali indicazioni dei tecnici della ASL, del Comune di Foligno e dell'ARPA.

Art. 19

I contenitori dei fitofarmaci, fitoregolatori e coadiuvanti devono essere smaltiti in conformità al D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20

Quanto previsto dagli artt. 11 terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, del presente regolamento non si applica agli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica quali quelli di disinfestazione, derattizzazione e simili.



Art. 21

La violazione dell'art. 11 secondo comma del presente regolamento comporta l'applicazione dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e del DM 471/99.

Il mancato rispetto di quanto previsto negli artt. 11, terzo comma, 13, 15, e 17 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 25 per ogni ha o frazione di ha di superficie trattata, fino ad un massimo di € 500.

La violazione di quanto disposto nell'art. 12 e 14 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300, oblazionabile in via breve con il doppio del minimo pari a € 100. Nel caso in cui l'illecito è commesso all'interno di aree naturali protette o a vulnerabilità ambientale accertata, non è possibile oblazione e viene applicato il massimo della sanzione.



INDICE

Titolo I - Regole per la gestione e custodia degli animali	2
Art. 1 - Principi generali	2
Art. 2 - Conduzione sicura e custodia di cani.....	2
Art. 3 - Deiezioni dei cani.....	2
Art. 4 - Colonie feline	3
Art. 5 - Veleni.....	3
Art. 6 - Nidi di uccelli	3
Art. 7 - Somministrazione alimenti agli animali	3
Art. 8 - Interventi e pulizia immobili	4
Art. 9 - Impiego animali	4
Art. 10 - Impianti animali da pelliccia	4
Art. 10 bis - Sanzioni.....	4
Titolo II – Norme per il corretto uso di fitofarmaci	6
Art. 11.....	6
Art. 12.....	6
Art. 13.....	6
Art. 14.....	6
Art. 15.....	6
Art. 16.....	7
Art. 17.....	7
Art. 18.....	7
Art. 19.....	7
Art. 20.....	7
Art. 21.....	8